



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI
ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O
AUTOCISTERNA**

(TESTO COORDINATO)

approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 07.06.2017, esecutiva il 19.06.2017

Il presente regolamento entra in vigore 20.06.2017



CITTÀ DI ALCAMO

articolo 1 – scopo e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell’Autorità regionale competente, e delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge e secondo le procedure di cui al presente regolamento, limitatamente alle zone urbane ed extraurbane del territorio comunale non servite da rete idrica pubblica.

2. L'autorizzazione comunale al prelievo di acqua per il consumo umano, nelle forme e con le modalità di cui al presente regolamento, è limitata al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i. nel caso di utenti morosi nel pagamento della tariffa idrica. La condizione di irregolarità tributaria è integrata da situazioni di morosità

acclarate con avvisi di accertamento o atti di liquidazione, non oggetto di impugnazione nei termini di legge.

3. Per la definizione di acque destinate al consumo umano si fa riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n.31/2001 e s.m.i.

4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrative del Regolamento approvato con delibera consiliare n. 28 del 27/2/2009, nel seguito denominato “regolamento comunale del 2009”.

TITOLO I

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

articolo 2- principi generali

1. La fornitura di acqua potabile alle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione, di cui all’art.9 del regolamento comunale del 2009, e comunque alle utenze urbane ed extraurbane non collegate alla rete di distribuzione o, nei casi di necessità, qualora l’erogazione risulti insufficiente, anche alle utenze allacciate alla rete pubblica, è assicurata con autocisterne mobili e/o autobotti.

2. Le autobotti comunali assicurano la fornitura a tutti gli edifici e alle scuole di competenza comunale e, solo in caso di comprovata emergenza igienico-sanitario

o nel caso di interruzione da parte del Comune del servizio per manutenzione, ad utenze private.

3. La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private, munite di autorizzazione sanitaria, nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 primo periodo.

4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l'automezzo dovrà essere in regola con le prescrizioni normative afferenti l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi o conto proprio.

5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini; il conducente dell'automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario.

6. Pur essendo la fase di carico dell'acqua, quella di trasporto e la sua consegna da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi in casi assolutamente eccezionali) che l'acqua non debba sostare nell'autocisterna più di 12 ore.

articolo 3- fornitura di acqua destinata al consumo umano

1. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune può sospendere il prelievo dell'acqua e può stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente può pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.

2. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n° 31/2001 e s.m.i. pena la sospensione della fornitura.

3. E' fatto divieto ad ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altri utenti.

4. E' vietato trasportare l'acqua in immobili diversi da quello per il quale è stata fatta la richiesta e collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.

articolo 4- prelievo dell'acqua destinata al consumo umano

1. Con provvedimento del Responsabile del Servizio idrico integrato può essere autorizzato il pescaggio per autobotti autorizzate dai punti di attingimento individuati e realizzati dal Comune.

2. La verifica della quantità prelevata dovrà essere eseguita preferibilmente tramite sistemi automatizzati.

3. Il prelievo gratuito dell'acqua dalle fontanelle poste al Bottino è consentito solo per quantità non superiore a 1 mc (metro cubo) mentre dalle fontanelle poste lungo la rete idrica è consentito solo per quantità non superiore a 100 lt. (litri). E' vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

articolo 5- tariffa

1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all'acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente per il servizio idrico, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile

sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria. Fermo restando l'applicazione a conguaglio del sistema tariffario vigente per la consueta fascia di consumo annuale, alle singole richieste di prelievo si applica la tariffa della fascia di consumo più bassa.

2. Tale tariffa è comprensiva di tutte le spese del Servizio idrico integrato tranne il costo di trasporto con automezzi privati.

3. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, l'Ufficio istituisce, cura ed aggiorna un registro nel quale sono annotati i dati necessari per il controllo della quantità di acqua fornita, al fine della verifica delle quantità dei consumi annui. Ai fini di garantire la riscossione di eventuali conguagli rispetto alla tariffa applicata alle singole forniture, in relazione alla quantità complessiva annua di acqua prelevata, al momento della prima ricevuta ciascun utente dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura idrica, che contiene il riferimento alle norme tariffarie.

4. Ciascun utente può presentare una richiesta di tipo multiplo, cioè per più forniture programmate relative a una sola utenza per un periodo massimo di un anno. E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.

5. E' consentito il pagamento della fornitura d'acqua direttamente da parte dell'autotrasportatore per conto ed in sostituzione dell'utente. L'Ufficio organizza un sistema di pagamento che privilegia i mezzi elettronici e digitali. I dati dell'utente finale debbono risultare dal documento fiscale ed essere annotati nel registro di cui all'art.6 del presente regolamento.

articolo 6- registro di carico.

1. Nel caso di immobili di cui all'art.2, comma 1, le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano sono annotate in un registro di carico.

2. Nel registro di carico devono essere annotate le seguenti informazioni:

- nome e cognome del richiedente e dell'intestatario del contratto di fornitura

- indirizzo del luogo, codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura oppure numero del contratto di fornitura oppure numero di matricola del contatore dell'utenza in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano;

- nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente;

- data e ora del prelievo;

- quantitativo di acqua prelevata;

- ricevuta di pagamento;

3. Al momento del pagamento della fornitura, l'utente sottoscriverà un modulo di trasporto contenente i dati di cui al comma 2, come da apposito modello predisposto dall'Ufficio, in cui dichiara:

- di accettare la fornitura di acqua destinata al consumo umano;

- di impegnarsi a non immettere l'acqua in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.

4. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari e agenti che ne facciano richiesta.

5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella diretta allo sportello, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.

6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo

7. I dati della fornitura nei casi di minimo vitale di cui al comma 2 dell'art.1 del

presente regolamento devono essere annotati nel registro di cui di cui al presente articolo.

TITOLO II

ACQUE NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO

articolo 7- principi generali

1. Il presente titolo ha lo scopo di disciplinare la distribuzione dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente sulla base della licenza di attingimento, mediante autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche, commerciali e produttive.

2. I pozzi di cui al comma 1, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, vengono individuati con procedura ad evidenza pubblica.

3. La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento.

4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e l'automezzo deve essere in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.

5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, devono essere in regola con gli adempimenti contributivi ed abilitati al rilascio di documenti fiscali per il

servizio reso ai cittadini.

6. Si applicano i commi 1,2,3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento.

7. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani.

articolo 8 - dichiarazione del richiedente

1. Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto, in cui si dichiara:

- di accettare la fornitura di acqua non potabile;
- di impegnarsi a non immettere l'acqua nel proprio impianto per uso potabile;
- di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone o cose causato da un uso diverso da quello non potabile.

2. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari e agenti che ne facciano richiesta.

articolo 9- tariffa

1. L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.

2. Nelle more della determinazione della tariffa, in base al piano economico finanziario di cui al comma 1, si applica la tariffa di consumo più bassa attualmente vigente per l'acqua destinata

al consumo umano decurtate del 50 % .

3. Si applica il comma 5 dell'art.5 del presente regolamento.

4. E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.

articolo 10 – registro di carico

1. Le richieste di fornitura idrica dovranno essere riportate in un registro di carico istituito, curato ed aggiornato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo, distinto da quello di cui all'art.6.

2. Nel registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni:

- nome e cognome del richiedente e dell'intestatario dell'utenza;
- indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua non destinata al consumo umano;
- nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente;
- data e ora del prelievo;
- quantitativo di acqua prelevata;
- ricevuta di pagamento.

3. Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento di trasporto, conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, in cui oltre ai dati di cui al precedente comma 2 sia dichiarato quanto previsto dall'art.8 comma 1.

4. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta.

5. Nel caso di pagamento telematico o con

modalità diversa da quella diretta allo sportello, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.

6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 11 - verifiche dell'Amministrazione comunale

1. L'ufficio organizza ed attua un sistema di controlli per verificare l'effettivo utilizzo dell'acqua in conformità agli usi autorizzati.

articolo 12 - individuazione pozzi privati ed autotrasportatori

1. Sia per quanto riguarda il Titolo I che il Titolo II, il Comune provvederà a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle fonti. L'elenco delle fonti sarà preventivamente inviato al Genio Civile competente per acquisire le informazioni amministrative del caso e solo in seguito sarà avviata la fase di contrattazione. Acquisiti gli elementi principali dei siti e dei proprietari dei pozzi, il Comune provvederà alle richieste delle necessarie licenze di attingimento presso l'Autorità regionale competente.

2. Sia per quanto riguarda il Titolo I che il Titolo II, il Comune provvederà con procedure di evidenza pubblica per la ricerca di manifestazione d'interesse di autotrasportatori privati.

3. Gli operatori economici saranno inseriti nell'elenco aperto a seguito di istanza di parte e previa verifica del

possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 s.m,i. e della insussistenza di situazioni di cui all'art.67 del decreto legislativo 159/2011.

4. Le imprese potranno utilizzare per il trasporto solo cisterne autorizzate e/o registrate e dovranno dimostrare, ogniqualvolta richiesto dagli organi di vigilanza, di avere il piano di autocontrollo predisposto secondo i principi del sistema HACCP, corredato delle relative schede di monitoraggio debitamente compilate in cui siano riportate: le date, le risultanze di tutte le operazioni di autocontrollo sulla qualità dell'acqua trasportata, le sanificazioni e le modalità di smaltimento dei liquidi di risulta successivi alla disinfezione.

5.Potranno iscriversi all'elenco comunale aperto per il trasporto di acqua non destinata al consumo umano le ditte private iscritte, con l'apposita dicitura antimafia, alla Camera di commercio, le quali esercitano l'attività di trasporto di acqua per conto terzi con cisterne montate e/o trasportate su autoveicoli dotati di autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti in conto proprio fermo restando gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 10 del presente regolamento.

articolo 13 – costi trasporto

1.I costi del trasporto delle acque di cui al presente regolamento sono a carico degli utenti che ne facciano richiesta.

2. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 giorni dall'iscrizione nell'elenco aperto di cui agli artt. 3 e 7 del presente regolamento, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, stabiliti nel rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle

Infrastrutture e dei trasporti, i quali saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

articolo 14 - infrazioni

1. Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00.

2. Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, la sanzione è elevata a € 500,00, fermo restando la responsabilità penale e civile.

articolo 15 – entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è approvato.

2.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia

